

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013

- **Codice della proposta:** COM(2023) 31 final
- **Codice interistituzionale:** 2023/0008(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istat

Premessa: finalità e contesto

Per statistiche europee sulla popolazione (ESOP) si intendono le statistiche ufficiali a livello dell'UE sulla popolazione, gli eventi demografici e le migrazioni, nonché i vari indicatori basati su tali statistiche.

Tali statistiche europee sono attualmente disciplinate dai seguenti atti:

- Regolamento (CE) n. 862/2007 riguardante le statistiche in materia di migrazione;
- Regolamento (CE) n. 763/2008 riguardante le norme comuni per la trasmissione, ogni 10 anni, di dati censuari esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni nell'UE;
- Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante le norme comuni per i dati demografici europei, compresi i requisiti in materia di dati sullo stato della popolazione e su eventi di stato civile quali nascite e decessi.

Il regolamento quadro proposto si prefigge l'obiettivo generale di modernizzare le statistiche demografiche europee e di incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza, al contempo rispondendo meglio alle esigenze degli utenti. A tal fine, insieme ai relativi atti di attuazione, istituisce un nuovo quadro per la produzione di statistiche sulla popolazione, sugli aspetti demografici comprese le migrazioni, le famiglie e i nuclei familiari, e sulle abitazioni in modo integrato. Quattro gli obiettivi specifici della proposta:

- 1) garantire statistiche demografiche europee complete, coerenti e comparabili;
- 2) garantire statistiche tempestive e frequenti per soddisfare le esigenze degli utenti;
- 3) fornire statistiche sufficientemente complete in termini di tematiche pertinenti e sufficientemente dettagliate in termini di caratteristiche e disaggregazioni;
- 4) promuovere quadri giuridici e di raccolta dei dati che siano abbastanza flessibili da adeguare i set di dati alle mutevoli esigenze strategiche e cogliere le opportunità rappresentate da nuove fonti di dati.

Le rispettive raccolte dati con gli Stati membri saranno armonizzate, razionalizzate, accelerate ed estese. Sulla base del nuovo quadro si propone di iniziare le raccolte di dati relative alle statistiche annuali e infrannuali nel 2026, mentre il primo tempo di riferimento per una raccolta di dati decennale analoga ad un censimento sarà nel 2031.

Nel 2017 il comitato del sistema statistico europeo ha approvato il memorandum di Budapest, nel quale è stata affermata la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione e di migliori statistiche in materia di migrazione.

E' in tale contesto che si inserisce l'iniziativa, che rappresenta la seconda componente fondamentale del processo di modernizzazione delle statistiche sociali, iniziato con il regolamento quadro (UE) 2019/1700, sulle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni.

L'iniziativa è inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2022 come iniziativa di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT), considerate le potenziali opportunità di semplificazione amministrativa e integrazione dei processi, che ovvierebbero all'attuale situazione frammentaria in questo settore.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione. La base giuridica per l'adozione del regolamento è stata individuata correttamente nell'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale consente al Parlamento europeo e il Consiglio, attraverso la procedura legislativa ordinaria, di adottare misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'UE. L'articolo 338 stabilisce i caratteri che l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare, vale a dire dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica, senza comportare oneri eccessivi per gli operatori economici, le autorità o il pubblico.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Un atto legislativo dell'Unione che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni rappresenta un chiaro quadro di riferimento europeo che consente agli Stati membri di assicurare coerenza e comparabilità dei dati. Allo stesso tempo, la rilevazione dei dati in sé può essere effettuata a livello nazionale. Pertanto la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto mira a garantire la qualità e comparabilità delle statistiche demografiche europee attraverso un quadro di riferimento giuridico che consente di applicare gli stessi principi in tutti gli Stati membri.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Il regolamento si propone di modernizzare le statistiche demografiche europee attraverso un contesto legislativo altamente armonizzato. La valutazione delle finalità generali della proposta è pertanto, nel

suo complesso, positiva.

Il valore aggiunto di statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni complete e comparabili a livello UE risiede innanzitutto nel loro significativo contributo a diverse esigenze istituzionali e ambiti strategici dell'UE rilevanti per quattro delle sei priorità della Commissione per il periodo 2019-2024 (*Green Deal europeo, Promozione dello stile di vita europeo, Un nuovo slancio per la democrazia europea e Un'economia al servizio delle persone*). Tali statistiche sono inoltre necessarie per il loro contributo a procedure istituzionali dell'UE stabilite dai trattati, tra cui fornire i dati armonizzati sulla popolazione totale a livello nazionale da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Sotto questo profilo, considerato il ruolo che le statistiche europee demografiche ricomprono per molti settori strategici e iniziative dell'UE, la proposta riveste una importanza prioritaria.

Per quel che riguarda l'attuale quadro finanziario pluriennale, la proposta si inserisce nel programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690.

In tema di compatibilità con la normativa statistica UE, la proposta tiene conto del regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee.

Sulla base dei risultati della valutazione d'impatto, è evidente che al fine di rafforzare i legami tra tutte le statistiche sociali dell'UE fondate su persone e famiglie e accrescerne la coerenza generale, la presente proposta legislativa introduce elementi ambiziosi. In particolare, la proposta contiene disposizioni volte a sviluppare una definizione armonizzata di popolazione e ad agevolare l'accesso alle fonti di dati disponibili per migliorare i processi di produzione e la qualità generale delle statistiche sociali.

La proposta contiene inoltre disposizioni relative alle statistiche riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, nonché disposizioni rivolte ad allineare maggiormente le statistiche sulla popolazione e sulla migrazione internazionale alle statistiche sugli eventi amministrativi e giudiziari connessi all'asilo, alla migrazione legale e alla migrazione irregolare di cui al regolamento (CE) n. 862/2007. Sotto tale profilo, si accoglie con favore l'introduzione di due disposizioni specifiche intese ad assicurare alle autorità statistiche nazionali l'accesso tempestivo e il riutilizzo a fini statistici dei dati amministrativi detenuti dalle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 bis della Legge statistica europea, regolamento (CE) n. 223/2009.

In generale, sarà necessario adeguare i processi produttivi ai nuovi requisiti per poter sviluppare e produrre le statistiche richieste. Di conseguenza, si prevedono nuove sfide tra cui un investimento significativo in risorse umane e finanziarie, così come un aumento dell'onere amministrativo, per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Se si tiene conto delle finalità principali della proposta e del fatto che i responsabili politici e gli altri utenti delle statistiche sono in grado di prendere decisioni appropriate solo se possono basarsi su dati concreti, la proposta di regolamento è conforme all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il regolamento segue l'iter della procedura legislativa ordinaria. Il Gruppo di lavoro del Consiglio

dell'Unione europea responsabile per l'esame della proposta e relativa discussione è il Gruppo "Statistiche" (*Council Working Party on Statistics*). Nella riunione del Gruppo del 15 febbraio sotto la guida della Presidenza svedese, sono previsti sia la presentazione della proposta da parte della Commissione sia un primo scambio di vedute da parte degli Stati membri. La Presidenza ha, inoltre, lanciato una consultazione scritta con scadenza 23 febbraio per raccogliere le posizioni degli Stati membri. Portare avanti l'iter legislativo per l'adozione del regolamento rientra tra le priorità della Presidenza svedese per cui è presumibile che sarà l'oggetto principale delle 5 riunioni previste nel primo semestre 2023. Trattandosi di un regolamento quadro, si prevede che il negoziato europeo sulla proposta richieda almeno tutto il 2023. Nelle previsioni della Commissione, l'atto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2023, affinché anche gli atti di attuazione siano adottati nel 2023.

Il regolamento quadro ESOP razionalizza la materia, sostituendo o modificando tre regolamenti. Sarà pertanto necessario adeguarsi ai nuovi requisiti per poter sviluppare e produrre le statistiche richieste. Di conseguenza, si prevede un aumento dell'onere amministrativo per gli Istituti nazionali di statistica e sulle altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee.

La posizione italiana è di supporto alle finalità generali della proposta di regolamento, rivolta alla semplificazione e modernizzazione delle statistiche demografiche. Nel corso della negoziazione, si contribuirà in modo attivo all'esame e discussione della proposta valutando di volta in volta le opportune modifiche per garantire un equilibrio tra le necessità di modernizzazione di tali statistiche e la necessità di mantenere sotto controllo l'onere che ne deriva per gli Stati membri e, in particolare, per l'Italia. Tali proposte di modifica potrebbero riguardare, tra le altre disposizioni, l'articolo sulle deroghe. In particolare, considerati l'aumento dell'onere e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti, si dovranno prevedere dei termini opportuni per le deroghe.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

In linea generale, la legislazione statistica è fondamentalmente di tipo amministrativo e riguarda gli utenti dei dati (principalmente i servizi della Commissione che si occupano di politiche), i produttori di dati (INS ed eventuali Altre autorità nazionali) e i rispondenti.

Tra i principali costi diretti a carico dei portatori di interessi rientrano, pertanto, l'adattamento dei sistemi statistici nazionali. La proposta di regolamento, una volta adottata, porrà l'obbligo di fornire nuovi dati statistici, con conseguente necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti e relativi oneri. A medio e a lungo termine, è presumibile che le azioni di modernizzazione comportino una riduzione dell'onere e un risparmio sui costi.

Per quel che riguarda l'attuale quadro finanziario pluriennale per le statistiche europee, la proposta si inserisce nel programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690.

Il fabbisogno di finanziamento della proposta sarà soddisfatto dalle rispettive decisioni di finanziamento e programmi di lavoro annuali di tale programma pluriennale.

La proposta non prevede il finanziamento di raccolte periodiche di dati, ma il cofinanziamento da parte

dell'UE di pertinenti lavori di modernizzazione, compresi studi pilota e di fattibilità negli Stati membri. La Commissione (Eurostat) si impegna inoltre a sviluppare un'infrastruttura sicura per la condivisione dei dati.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La scelta del regolamento quale strumento giuridico evita che vi sia necessità di un processo di recepimento per gli Stati membri.

3. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Al fine di soddisfare la richiesta di nuovi dati, sarà necessario un adeguamento significativo del Sistema statistico nazionale (Sistan) con relativi oneri.

4. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Il regolamento si propone di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche demografiche europee, in modo che i responsabili politici, le imprese e i cittadini in generale siano in grado di prendere decisioni appropriate basate su dati concreti.

Altro

- *Altre amministrazioni interessate:* Ministero dell'Interno; Ministero della Salute.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013

- **Codice della proposta:** COM(2023) 31 final
- **Codice interistituzionale:** 2023/0008(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istat

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Lo schema di Regolamento si compone di 22 articoli e un allegato che specifica i domini, le tematiche, le tematiche dettagliate e i rispettivi periodi di riferimento e periodicità	<u>Costituzione italiana:</u> artt. 1 - 3, 6, 22, 29-34, 56-57 e 117. <u>Fonti primarie</u> - D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica; - DPR 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.; - L'articolo 2 del decreto-legge n.179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 (che ha sostituito l'art 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82); - art. 10, comma 1 del dl 19 giugno 2015, n. 78 convertito con	Il regolamento proposto Integra le statistiche attuali su demografia, migrazione e censimenti, specificando che gli Stati membri devono fornire statistiche su tre domini (demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari), 11 tematiche correlate e 23 tematiche dettagliate. Si prevede un impatto del regolamento sulla normativa nazionale in materia di censimento della popolazione e anagrafe della popolazione residente e, più in generale, sulla normativa nazionale che, in diversi ambiti e per varie finalità, attribuisce effetti giuridici ai risultati del censimento della popolazione e ai dati di popolazione rilevati dall'Istat.

	<p>modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali;</p> <p>- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, art 1, commi 227-237</p>	
<i>Articolo 1 - Oggetto</i>		<p>Il Regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee relative alla popolazione e alle abitazioni.</p>
<i>Articolo 2 - Definizioni</i>	<p>Reg. anagrafico (DPR 223/'89)</p>	<p>L'articolo riporta le definizioni ai fini del presente regolamento.</p> <p>La nuova proposta si basa su una definizione comune della popolazione fondata sul concetto statistico di dimora abituale, senza esenzioni predefinite. Questa stessa definizione risulta utilizzata anche nel regolamento quadro Regolamento (UE) n. 1700/2019 sulle statistiche sociali che, tuttavia, prevede esenzioni predefinite.</p> <p>Sono inoltre esplicitamente raccomandati i metodi statistici scientifici di stima (quali "segni di vita" o "tasso di permanenza") al fine di attuare la definizione a partire dalle fonti di dati amministrativi. Si segnala la delicatezza dell'utilizzo della metodologia definita "segnali di vita", anche in relazione all'applicazione della normativa in</p>

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		materia di protezione dei dati personali.
<i>Articolo 3 - Base di popolazione</i>		L'articolo 3 descrive la base di popolazione statistica.
<i>Articolo 4 - Unità statistiche</i>		L'articolo 4 descrive le unità statistiche.
<i>Articolo 5 - Requisiti di copertura</i>		L'art 5 descrive i requisiti delle statistiche, compresi i domini e rinvia all'allegato per la descrizione delle tematiche e delle tematiche dettagliate;
<i>Articolo 6 - Periodicità e tempi di riferimento</i>		L'art 6 descrive periodicità e tempi di riferimento
<i>Articolo 7 – Requisiti delle statistiche ad hoc</i>		L'art 7 specifica i set di dati e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base ad hoc
<i>Articolo 8 - Set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione</i>		L'art 8 descrive il set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione.
<i>Articolo 9 - fonti di dati e metodi</i>		L'art 9 descrive le fonti di dati e metodi, compresi quelli innovativi
<i>Articolo 10 – Accesso tempestivo e riutilizzo dei dati amministrativi</i>		L'art 10 descrive l'accesso tempestivo e riutilizzo dei dati amministrativi. Il riferimento agli accordi di cooperazione andrà armonizzato con la normativa interna all'Istat in materia di interoperabilità dei dati e sistemi formati
<i>Articolo 11-Lista dei paesi e dei territori</i>		L'art 11 descrive gli elenchi di paesi e unità territoriali che si applicano

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		alle disaggregazioni delle statistiche compilate a norma del presente regolamento
<i>Articolo 12 -Requisiti e relazioni per la qualità</i>		L'art 12 descrive le misure necessarie per garantire la qualità dei dati e metadati trasmessi e le modalità di stesura delle relazioni per la qualità
<i>Articolo 13 - Condivisione di dati</i>		L'art 13 prevede i processi per una condivisione sicura dei dati tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e tra tali autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) al fine di elaborare e produrre le statistiche europee disciplinate dal presente regolamento e migliorare la loro qualità. In particolare, il comma 3 dell'art. 13 dovrà essere integrato con le disposizioni del dlgs. 322/1989 e 5ter- della legge 13/2013.
<i>Articolo 14 -Studi pilota e di fattibilità</i>		L'art 14 prevede la possibilità di realizzare studi pilota e di fattibilità
<i>Articolo 15 - Contributo dell'Unione</i>		L'art 15 prevede un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009.
<i>Articolo 16 -Tutela degli interessi finanziari dell'Unione</i>		L'art 16 prevede la Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
<i>Articolo 17 - Esercizio della delega</i>		Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo
<i>Articolo 18 - Procedura di Comitato</i>		La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<i>Articolo 19 - Deroghe</i>		L'art 19 prevede la possibilità di concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di due anni
<i>Articolo 20 – Modifiche al regolamento (EC) No 862/2007</i>		L'art 20 descrive le modifiche per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 862/2007 che deve essere modificato tramite la proposta riguardante l'ESOP, dato che le tematiche statistiche vengono spostate da tale regolamento verso il nuovo quadro ESOP
<i>Articolo 21 - Abrogazioni</i>		I regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026, fatti salvi gli obblighi previsti in detti atti giuridici riguardanti i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, tale data
<i>Articolo 22 – Entrata in vigore</i>		Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026